



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia:

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°19322 in data 24/07/2020, con la quale la Soc. M.E.S.S. S.r.l. con sede a Bastia di Rovolon (PD), ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza volta a disciplinare la navigazione nelle acque antistanti il pontile prospiciente la concessione demaniale in uso alla struttura ricettiva "HOTEL EXCELSIOR", in località Lido di Venezia (VE), per uno spettacolo pirotecnico previsto svolgersi il giorno 15 agosto 2020, dalle ore 23:15 alle ore 24:00 circa;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°19389 in data 24/07/2020 della Questura di Venezia (prot. n. 7.E/2020/Amm. del 23/07/2020), relativamente all'evento di che trattasi, propedeutica al rilascio della prescritta autorizzazione allo sparo;

VISTE: le proprie Ordinanze n°51/2019 – Disciplina della navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdette alla navigazione, e n°52/2019 – Ordinanza di sicurezza balneare, emesse rispettivamente in data 28 e 29 maggio 2019;

VISTA: la circolare n°599/C.25055XV.A.MASS in data 11 gennaio 2001 del Ministero dell'Interno (*"Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S."*);

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica nel tratto di mare antistante la concessione d.m. sopra menzionata, interessato dai fuochi pirotecnici, fatta salva ogni altra autorizzazione che debba comunque essere concessa dalle Autorità competenti;

VISTI: gli artt. 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n° 84 e ss.mm./ii;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **il giorno 15 agosto 2020, dalle ore 23:15 alle ore 24:00 circa**, sul pontile prospiciente la concessione demaniale marittima in uso alla struttura ricettiva "HOTEL EXCELSIOR" – località Lido di Venezia (VE) – avrà lungo uno spettacolo pirotecnico realizzato dalla Soc. M.E.S.S. S.r.l.;

ORDINA

Articolo 1

Per l'intera durata della manifestazione di cui al "rende noto", nella zona di mare avente forma circolare, con centro nel "punto di sparo" di coordinate lat. 45° 24'09,00" N - long. 012° 22'07" E e raggio pari a **metri 500 (cinquecento)**, meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente, sono vietati: la balneazione, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsivoglia altro uso pubblico.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza e di Soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 2

La Soc. M.E.S.S. S.r.l. dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Amministrazioni/Enti a vario titolo, aventi finalità di tutela di pubblici interessi;
- redigere e tenere a disposizione un piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm./ii., aggiornato secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni governative (DPCM), regionali e comunali attinenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il lancio degli artifici pirotecnici dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla competente Autorità di P.S.;
- lo spettacolo pirotecnico dovrà svolgersi esclusivamente nella zona di cui al "rende noto" e dovrà essere sospeso in caso di condizioni meteorologiche avverse;
- al termine dello spettacolo pirotecnico, l'area interessata dovrà essere opportunamente bonificata secondo le modalità prescritte dalla legge;
- dell'inizio e del termine dello spettacolo pirotecnico dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (tel. 041. 2405745).

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii, se alla condotta di unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni eventualmente causati alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del D.lgs. n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

